



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

## **Regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi**

Con delibera n. \_\_\_\_\_ il Consiglio di Amministrazione (CDA) dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha approvato l'allegato schema di regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti dei terzi

**Visti** gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**Visto** l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici (legge istitutiva);

**Visto**, in particolare il comma 8, lettera c-bis), dell'art. 48 sopra citato, a norma l'Aifa stipula contratti i con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali;

**Visto** il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326";

**Visto** il Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012, n. 53, (D.M. 29 marzo 2012, n. 53) recante modifica al D.M. 20 settembre 2004, n. 245, regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, lett. c), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto**, in particolare, l'art. 4, del predetto decreto interministeriale, che individua i servizi che l'Aifa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. c-bis), e demanda al Consiglio di amministrazione dell'Aifa di stabilire, su proposta del Direttore Generale la misura degli importi dei corrispettivi per l'erogazione dei singoli servizi, secondo i criteri stabiliti comma 3 dell'art. 4;

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Aifa n. 22 del 30 maggio 2012, che, in applicazione dell'art. 4, commi da 1 a 4, del D.M. 29 marzo 2012, n. 53, individua le attività nazionali di consulenza scientifica e stabilisce la misura degli importi dei relativi corrispettivi;

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Aifa n. 24 del 13 luglio 2012, che, in applicazione dell'art. 4, commi da 1 a 4, del D.M. 29 marzo 2012, n. 53, individua le attività di formazione e formazione continua per operatori di settore di cui al comma 1, lett. b), dello stesso D.M. n. 53/2012 e stabilisce la misura degli importi dei relativi corrispettivi;

**Vista** la Convenzione stipulata con il Ministero della salute ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. e) del decreto legislativo 30 luglio 1999 e dell'art. 4, comma 3, del D.M. 20 settembre 2004, n. 245 sopra citati;

**Visto**, in particolare l'art. 5, della predetta Convenzione, che prevede che l'Agenzia destini quota parte delle risorse proprie, tra le quali le risorse di cui alla lettera c-bis) dell'art. 48, comma 8, della legge istitutiva, sulla base di accordi con le OO.SS. al miglioramento delle condizioni di funzionamento e al potenziamento della struttura nonché alla corresponsione di compensi incentivanti al personale dipendente sulla base di parametri attinenti all'incremento delle qualità e della produttività dell'azione amministrativa, nel rispetto della normativa vigente;

**Visto** l'articolo 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 il quale prevede che al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio;

**Visto** l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare i commi: 2, 5, 12 e 14 relativi agli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti;

**Visto** il decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66 e s.m.i. di attuazione delle Direttive 93/104/CE 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro;

**Visto** il Regolamento per la disciplina dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia Italiana del Farmaco e la relativa procedura operativa standard per il personale dipendente;

**Vista** la legge 4 marzo 2009, n. 15, recante delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti;

**Visto** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare:

- l'articolo 20 il quale individua tra gli strumenti per premiare il merito e la professionalità i cui incentivi sono riconosciuti a valere sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva integrativa, tra l'altro, l'attribuzione di incarichi;
- l'articolo 25 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche favoriscono la crescita professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti pubblici ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti. La professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione costituisce criterio per l'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici.

**Visto** l'articolo 24 del su citato decreto legislativo 165 del 2001, il quale prevede che il trattamento economico erogato ai dirigenti remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza;

**Visto** il parere del Consiglio di Stato Adunanza della Commissione Speciale Pubblico Impiego del 4 maggio 2005 in materia di onnicomprensività secondo il quale rientrano nell'ambito della previsione di cui al su citato articolo 24 tutti gli incarichi aggiuntivi compresi quelli "intuitu personae", fatta salva la possibilità per il dirigente di non accettare il conferimento dei predetti incarichi;

**Visti** i vigenti CC.NN.LL. e i contratti integrativi relativi al personale dirigente Area I ed in particolare:

- l'articolo 60 del CCNL Dirigenza Area I quadriennio 2002/2005 biennio economico 2002-2003, 21 aprile 2006, il quale prevede che "in relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dalle amministrazioni presso cui prestano servizio o su designazione delle stesse, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alle amministrazioni e confluiscono sul fondo per la retribuzione di risultato dei dirigenti di II fascia per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità dei dirigenti che svolgono detti incarichi aggiuntivi, viene loro corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. Tale quota verrà definita nella contrattazione integrativa in una misura ricompresa tra il 50% e 66% dell'importo disponibile una volta detratti gli oneri a carico dell'amministrazione.

**Vista** la vigente contrattazione integrativa di amministrazione per il personale;

**Visti** i vigenti CC.NN.LL. del comparto Ministeri ed in particolare:

- l'articolo 31 del CCNL del Comparto Ministeri 16 febbraio 1999 per il Quadriennio 1998 - 2001 il quale prevede che il Fondo unico d'Amministrazione sia alimentato, tra l'altro, con le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;

- l'art. 32 CCNL del 16/2/1999 integrato dall'art. 7 CCNL del 21/2/2001, il fondo unico di amministrazione, è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato. Per tali finalità le risorse che compongono il Fondo sono prioritariamente utilizzate per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità rischi, disagi, gravose articolazioni dell'orario di lavoro, reperibilità collegata a servizi che richiedono interventi di urgenza, corrispondere compensi correlati al merito ed impegno individuale, in modo selettivo. L'erogazione degli incentivi da attribuire a livello di contrattazione integrativa per la realizzazione degli obiettivi e programmi di incremento della produttività è attuata dopo la necessaria verifica del raggiungimento dei risultati secondo le vigenti disposizioni;

**Visto** il D.P.C.M. 23 marzo 2012, di attuazione dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, concernente "Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali come fissato dal D. .L. 24 aprile 2014, n. 66;

**Visti** il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 12/2012 prot. n. 132379-P del 5 dicembre 2012, di regolazione e ottimizzazione della gestione degli esperti impiegati a supporto delle attività istituzionali dell'Aifa;

**Vista** la delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 20 del 24 giugno 2014, che in applicazione dell'art. 4, commi da 1 a 4, del D.M. 29 marzo 2012, n. 53, aggiorna le attività nazionali di consulenza scientifica e stabilisce la misura degli importi dei relativi corrispettivi, in vigore dal 19 novembre 2013;

**Visto** il regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA con delibera n. 5 del 13 febbraio 2013;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1731 dell'undici ottobre 2017, che istituisce la funzione di coordinamento per la gestione scientifica e tecnico-amministrativa degli Scientific advice nazionali ed EMA;

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, che modifica la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA n. 24 del 13 luglio 2012;

**Ritenuto necessario** adeguare il citato regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi al nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia e al mutato quadro giuridico in materia;

**Informate** le Organizzazioni sindacali;

**Su proposta** del Direttore Generale

### **Articolo 1 - Ambito di applicazione**

1. In attuazione dell'art. 4 del D.M. 29 marzo 2012, n. 53, il presente regolamento disciplina i servizi che l'Agenzia può rendere dietro corrispettivo nell'interesse prevalente di terzi ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. c-bis) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Essi costituiscono un investimento da parte dell'Agenzia diretto a favorire l'innovazione organizzativa e la realizzazione di maggiori economie nonché una migliore qualità di servizi prestati.
2. Non sono assoggettate alla disciplina del presente regolamento le attività di interesse comune svolte in collaborazione con amministrazioni statali ed altri enti pubblici nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
  - a) Agenzia: indica l'Agenzia italiana del farmaco;
  - b) Servizi: indicano le attività di natura commerciale di cui al successivo art. 3;
  - c) Committente: indica il soggetto terzo esterno all'Agenzia, pubblico o privato, che può richiedere l'erogazione di un servizio;
  - d) Contratto: indica l'atto che regola l'erogazione di un servizio e verso uno o più committenti e più in generale il rapporto tra le parti;
  - e) Coordinatore del servizio: indica il soggetto interno all'Agenzia individuato mediante provvedimento del Direttore generale con compiti di coordinamento per ciascuna tipologia di servizi di cui all'art. 3;
  - f) Responsabile della struttura: indica il dirigente che dirige la struttura;
  - g) Responsabile del contratto: indica il soggetto interno all'Agenzia responsabile delle prestazioni oggetto del singolo contratto;
  - h) Team di lavoro: indica il gruppo di lavoro incaricato delle prestazioni oggetto del contratto.

### **Articolo 3 - Tipologia dei servizi**

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.M. 29 marzo 2012, n. 53 l'Agenzia può rendere i seguenti servizi:

- a) le attività nazionali di consulenza scientifica;
  - b) le attività di formazione e formazione continua agli operatori del settore;
  - c) analisi di ricerche e studi di settore;
  - d) attività editoriali;
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 29 marzo 2012, n. 53, il Consiglio di amministrazione, mediante delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, aggiorna l'elenco dei servizi di cui al comma 1.

#### **Articolo 4 – Modalità di svolgimento dei servizi**

1. I servizi di cui all'art. 3, comma 1, sono resi nei limiti previsti dalla legge, conformemente agli obiettivi, alle priorità, ai piani dell'Agenzia e fatto salvo il regolare e il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali della medesima.
2. I servizi di cui all'art. 3, comma 1, sono effettuati con l'impegno delle strutture interessate e secondo modalità di coordinamento trasversale delle diverse competenze coinvolte. A tal fine il Direttore Generale definisce progetti e programmi tesi ad una corretta ed efficace realizzazione degli stessi e al relativo miglioramento qualitativo e quantitativo.
3. Il Direttore generale, ove necessario, individua un Coordinatore di servizio in possesso di approfondite conoscenze tecniche idonee ad assicurare un'efficace ed efficiente organizzazione per ciascuna specifica tipologia di servizio di cui all'art. 3, comma 1. Il Coordinatore assicura le attività propedeutiche alla stipulazione dei contratti e all'avvio degli stessi in base agli indirizzi ricevuti dal Direttore generale, il monitoraggio e la verifica sul loro andamento. Il Coordinatore svolge, inoltre, funzioni di proposta e supporto alla definizione dei piani di cui al comma 2 del presente articolo, oltre a quanto previsto dal successivo comma 5.
4. Al fine dell'individuazione delle diverse competenze tecniche e professionali necessarie alla realizzazione dei servizi che l'Agenzia può rendere verso terzi sarà predisposto, mediante apposito interpello interno, un Elenco, rinnovabile annualmente, del personale che si dichiara disponibile allo svolgimento degli stessi e in possesso dei requisiti stabiliti nell'atto di interpello per ciascuna tipologia di servizio.
5. Il Direttore generale, ovvero il Coordinatore del servizio, eventualmente nominato e a ciò delegato, individua nell'ambito dell'Elenco previsto al comma 4, mediante apposito atto di incarico, il Responsabile del singolo contratto e l'eventuale restante team di lavoro, tenendo conto della complessità della prestazione richiesta e secondo criteri di rotazione e di verifica delle specifiche competenze necessarie. Il team è composto dal Responsabile del contratto, da una o più professionalità in possesso delle competenze tecniche necessarie allo svolgimento del servizio e da un dipendente con profilo amministrativo, con compiti di supporto amministrativo-contabile nella gestione del contratto.

6. Non sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive i dipendenti dell’Agenzia che presentino limitazioni, anche parziali, o prescrizioni alle mansioni come certificate dal medico competente o che nel mese in cui è richiesta la prestazione aggiuntiva, beneficino di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione dell’orario di lavoro.
7. Qualora parte delle attività non possa essere svolta dal personale interno, per mancanza di professionalità in possesso delle competenze tecniche necessarie allo svolgimento del servizio, è possibile avvalersi di figure esterne, limitatamente alla durata del contratto, da selezionare all’interno della Banca Dati degli Esperti e Consulenti AIFA in funzione delle specifiche competenze necessarie, nel rispetto di principi di rotazione ed in osservanza della normativa e delle disposizioni interne vigenti in materia.

### **Articolo 5 – Contratti**

1. I servizi, disciplinati dal presente regolamento, sono assunti mediante contratti stipulati tra l’Agenzia, nella persona del Direttore Generale, ed il committente, fruitore del servizio.
2. I contratti di cui al comma 1 devono in particolare contenere:
  - a) l’oggetto della prestazione, le modalità della sua esecuzione, la durata e le altre clausole che disciplinano il rapporto, con particolare riferimento agli eventuali aspetti assicurativi, della sicurezza e della proprietà intellettuale e alla pubblicazione dei risultati;
  - b) il Responsabile del contratto e l’eventuale team di lavoro secondo le modalità previste nell’art. 4, con specificazione del ruolo rivestito da ciascun componente;
  - c) il corrispettivo complessivo, determinato ai sensi dell’art. 6. e la tempistica degli incassi, compresa la necessità di ricorrere ad un anticipo per l’avvio delle attività o l’eventuale fidejussione a garanzia del credito.
3. Ciascun contratto deve essere corredato di un budget che garantisca la copertura di tutti costi necessari allo svolgimento del servizio, secondo la classificazione prevista al successivo art. 6 comma 2, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario dell’Agenzia.
4. Ciascun contratto è sottoposto al controllo successivo del Collegio dei revisori dei conti.

### **Art. 6 – Determinazione del corrispettivo**

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 29 marzo 2012, n. 53, i corrispettivi dei singoli servizi sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia mediante l’adozione di apposite delibere. In particolare i servizi resi dall’Agenzia analoghi a quelli

dell'Agenzia europea dei medicinali (EMA) sono determinati nella misura del 50% delle tariffe da quest'ultima stabilite, parimenti a quanto previsto nell'ambito dei contratti stipulati con l'EMA ai sensi dell'art. 48, comma 8, lett. c) del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Ad ogni modo, il corrispettivo dei servizi resi dall'Agenzia è determinato, nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 4, comma 2 del D.M. 29 marzo 2012, n. 53, in modo da garantire copertura ai seguenti elementi di costo:
  - a) costi per l'acquisto di beni e servizi;
  - b) compensi per collaboratori ed esperti da quantificarsi in funzione della tipologia e della complessità della prestazione richiesta e/o attività svolta;
  - c) rimborsi per spese di trasferta del personale e/o degli esperti, da corrispondersi entro i limiti stabiliti internamente dall'Agenzia;
  - d) costo per l'impegno professionale presunto del personale dell'Agenzia. Nello specifico, per l'attività di consulenza il costo del personale sarà calcolato su base oraria e commisurato come segue: 1) per il Responsabile della prestazione e per il Coordinatore del servizio, al trattamento economico complessivo più elevato spettante al personale dirigente; 2) per il personale incaricato allo svolgimento della prestazione, alla media del trattamento economico complessivo spettante al personale dirigente; 3) per il personale di supporto amministrativo, al trattamento economico complessivo più elevato spettante al personale del comparto; per l'attività di formazione il costo del personale sarà calcolato come quota pari al 55% del corrispettivo incassato ai sensi del comma 2 del presente articolo;
  - e) una quota del 20%, come contributo al bilancio dell'Agenzia.
3. Tutti i costi devono intendersi complessivi per l'Agenzia, a lordo di imposte, tasse e contributi.
4. In osservanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del 29 marzo 2012, n. 53, tutti gli importi dei corrispettivi dei servizi sono ridotti del 25% in favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE e degli enti pubblici.

#### **Art. 7 – Consuntivo della prestazione**

1. Al termine della prestazione il responsabile del contratto, con il supporto del referente amministrativo e sentito il Coordinatore del servizio, dovrà redigere:
  - a) la relazione finale sullo svolgimento del servizio, qualora sia prevista contrattualmente;
  - b) il consuntivo economico della prestazione resa con indicazione del corrispettivo incassato e delle spese sostenute secondo la classificazione prevista nell'art.6 comma 2.
2. Ai sensi dell'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio dell'Agenzia.



3. Tutti i documenti su indicati dovranno essere controfirmati dal Direttore Generale.

### **Art. 8 – Attribuzione dei compensi al personale**

1. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità del personale dirigente e non che svolge attività aggiuntiva, può essere allo stesso corrisposto un compenso ai fini del trattamento accessorio in ragione dell'impegno richiesto. A tale scopo gli importi afferenti al costo del personale determinati ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d), confluiscono ai fondi unici di amministrazione (Fua/Fud) di pertinenza del personale che svolge la prestazione e vengono ripartiti secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
2. Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, comma 2, la restante parte degli eventuali residui risultanti dal consuntivo economico, detratti tutti i costi, sono destinati ad integrare proporzionalmente i fondi unici di amministrazione (Fua/Fud), di pertinenza del personale che svolge la prestazione. Anche tale quota viene ripartita secondo i criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa
3. Al fine di non distrarre il personale dalle attività istituzionali dell'Agenzia, si stabilisce che le prestazioni oggetto del presente regolamento assegnate a ciascun dipendente, non possono superare un impegno annuo complessivo superiore a 150 ore da svolgere al di fuori dell'orario di lavoro, e, per la dirigenza, al di fuori del tempo di lavoro connesso ai compiti e doveri di ufficio.
4. L'attività per conto terzi può essere svolta solo nel caso in cui sia compatibile, per il personale dirigente, con l'impegno di lavoro correlato alle esigenze della struttura cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, e per il personale del comparto con l'assolvimento di tutti gli obblighi di servizio, anche per quanto concerne il rispetto dell'orario di lavoro. Il responsabile dell'attività certifica lo svolgimento effettivo delle prestazioni, verificando, altresì con il responsabile della struttura cui il dipendente è assegnato, che sia stato comunque garantito l'impegno e l'orario di lavoro.
5. Al fine di consentire al competente ufficio dell'Amministrazione il riscontro relativo allo svolgimento di tali attività e la loro compatibilità con lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente, ove possibile, le attività per conto terzi dovranno essere oggetto, mediante apposita codifica, di rilevazione automatica.
6. La durata dell'orario di lavoro giornaliero, compresa l'attività svolta nell'ambito della prestazione conto terzi, non potrà in ogni caso superare le 13 ore e dovrà comunque essere contenuta nei limiti consentiti dalle norme vigenti.
7. I compensi complessivamente percepiti dal singolo dipendente, in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, non possono superare l'importo della retribuzione complessiva lorda spettante al medesimo per lo stesso

anno solare, come fissato dal D. .L. 24 aprile 2014, n. 66.

8. Le modalità di avvenuta erogazione costituiranno oggetto di informazione successiva alle OO.SS.

#### **Art. 9 – Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento, informate le organizzazioni sindacali di categoria, entra in vigore il giorno successivo dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale AIFA.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è integralmente sostituito il regolamento per la disciplina dei servizi resi nei confronti di terzi approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'AIFA con delibera n. 5 del 13 febbraio 2013, citato in premessa.

BOLLA